



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

11249

M  
10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA

Iscrizione ipotecaria. Mancata  
notifica atti presupposti. Tardiva  
costituzione in giudizio. Obbligo di  
motivazione della cartella.  
Violazione dell'art. 50, comma 2,  
d.p.r. 602/73

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino	Di Blasi	Presidente
Dott. Domenico	Chindemi	Consigliere
Dott. Maria Giovanna	Sambito	Consigliere
Dott. Ernestino	Bruschetta	Consigliere rel.
Dott. Francesco	Terrusi	Consigliere

R.G.N. 18150/11

Cron. *M249*

Rep.

Ud. 9/4/15

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 18150/11 proposto da:

Parco L'Avvocatella S.r.l. in liquidazione, in persona  
del suo liquidatore *pro tempore* Stella Siani,  
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vincenzo  
Cardarelli n. 9, presso lo Studio dell'Avv. Stefano  
Tarullo, giusta delega in calce al ricorso.;

- **ricorrente** -

**contro**

Agenzia delle Entrate, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato  
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura  
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope*  
*legis*;

1375  
15

*Avv. Stefano Tarullo*



**- controricorrente -**

**contro**

Equitalia Sud S.p.A., incorporante Rquitalia Polis S.p.A., in persona del suo responsabile *pro tempore* dell'area di Salerno, Giugliano Giuseppe, elettivamente domiciliata in Roma, Via Circonvallazione Trionfale n. 123, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Di Renzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Maria Caprio, giusta delega a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

**contro**

Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 124/09/11 della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, depositata il 23 febbraio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2015 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.

**Fatto**

*Ernestino Bruschetta*



Con l'impugnata sentenza n. 124/09/11 depositata il 23 febbraio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno rigettava l'appello proposto dalla contribuente Parco l'Avvocatella S.r.l. avverso la decisione n. 51/17/09 della Commissione Tributaria Provinciale della stessa città di Salerno che aveva rigettato il ricorso della ridetta contribuente contro l'avviso di iscrizione ipotecaria n. P.I. 305/100.

Per quanto rimasto d'interesse la CTR escludeva preliminarmente che la tardiva costituzione del Concessionario Equitalia Polis S.p.A. davanti alla CTP potesse comportare una <<qualsiasi sanzione d'inammissibilità>> anche con riguardo alla produzione di documenti, facoltà quest'ultima che la CTR evidenziava fosse <<esercitabile anche in appello ai sensi del dettato dell'art. 58 d.lgs. 546/92>>. In conseguenza la CTR accertava che <<dagli allegati alla costituzione in giudizio di primo grado del concessionario si rilevavano le cartelle esattoriali emesse, le date di notifica e le date di ricevimento (avvisi di ricevimento)>> e che pertanto doveva giudicarsi corretta la sentenza della CTP laddove questa aveva precisato <<che eventuali doglianze andavano proposte nei termini e eventualmente nei riguardi dell'ente creditore>>. La CTR riteneva inoltre che <<pur se non espressamente indicato l'ente impositore relativamente alla cartella "Imposta Comunale sugli Immobili", essendo quest'ultima di

*Giuseppe Buletti*



esclusiva attribuzione del Comune ove insiste il parco, facilmente individuabile era l'ente creditore>>. Nel merito la CTR statuiva che <<ragioni letterali e sistematiche inducevano a ritenere che il provvedimento di iscrizione ipotecaria anche se compiuto oltre l'anno dalla notifica della cartella presupposta non dovesse essere preceduto dall'avviso di cui all'art. 50 d.p.r. 602/73>>, ragioni letterali e sistematiche che venivano ravvisate in primo luogo nella circostanza che <<l'art. 50 cit. disponeva che il concessionario procedesse a espropriazione forzata quando fosse inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ... mentre l'art. 77 nel disciplinare l'istituto dell'iscrizione ipotecaria non stabiliva un termine finale, limitandosi a statuire che decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale era in facoltà del concessionario procedere all'iscrizione>> e in secondo luogo nel fatto che <<l'iscrizione ipotecaria era un atto preliminare all'espropriazione immobiliare, ma non ancora espropriativo (l'espropriazione forzata disciplinata dal c.p.c. suppone il pignoramento come atto d'inizio)>>.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Concessionario e l'Agenzia delle Entrate resistevano con controricorso.

L'intimato Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno non si costituiva.

*Giulio Ruffini*



## Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunciava in rubrica <<Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 e dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546 del 1992, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.>>. A riguardo la contribuente esponeva che la CTP aveva erroneamente <<ritenuto le notifiche contestate correttamente eseguite e pertanto valide, senza tener conto minimamente dei documenti tardivamente depositati e perciò inutilizzabili ai fini del decidere e senza considerare che nulla era stato depositato in relazione alla cartella n. 1002001017862970200000 di € 215.522,22>> e che davanti alla CTR soltanto <<in data 3.2.2011 ovvero cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata per il 9 febbraio 2011>> il Concessionario oltre a produrre la documentazione già tardivamente depositata in primo grado aveva depositato anche <<uno stralcio con relata della cartella n. 1002001017862970200000 di € 215.522,22 (non prodotta in primo grado)>>.

Il motivo è fondato, seppur con lo stesso si denuncia più propriamente una violazione della legge processuale.

La verifica del fatto processuale evidenzia che effettivamente i documenti già tardivamente depositati in primo grado - oltreché il documento <<nuovo>> riguardante la cartella n. 1002001017862970200000 - non furono depositati nei termini prescritti dagli artt.

*Luigi Rina Barchiesi*



58, comma 2; e 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. A riguardo deve rammentarsi che pur se vero che la tardiva costituzione non impedisce ex se di esercitare alcun diritto difensivo (Cass. sez. trib. n. 16119 del 2007; Cass. sez. trib. n. 18962 del 2005), il diritto difensivo deve essere però esercitato secondo lo schema processuale previsto e quindi nel rispetto delle preclusioni stabilite dal rito tributario. In particolare, secondo l'interpretazione di questa Corte, l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 cit. in combinato disposto con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 cit. richiamato dall'art. 61 d.lgs. n. 546 cit. dispone che i documenti <<nuovi>> possano esser prodotti in grado d'appello a pena di decadenza fino a venti giorni liberi prima dell'udienza (Cass. sez. trib. n. 655 del 2014; Cass. sez. trib. n. 2787 del 2006). La CTR ha perciò errato nel ritenere che la tardiva costituzione in primo grado non comportasse la preclusione di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 cit. e che dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 cit. derivasse un'assoluta libertà di produzione documentale.

2. Consegua la cassazione dell'impugnata sentenza e il rinvio al giudice *a quo* per l'accertamento degli ulteriori fatti.

3. Assorbiti gli altri motivi.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza e rinvia a altra sezione della Commissione Tributaria

*Luigi Berlusconi*



Regionale della Campania che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015

Il Consigliere estensore

*Giustino Barbera*

Il Presidente  
*[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA  
*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 29 MAG. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA  
*[Signature]*